

Civile Sent. Sez. 3 Num. 6075 Anno 2015

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 26/03/2015

SENTENZA

sul ricorso 19057-2011 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (già UGC BANCA SPA) 00390840239, società appartenente al Gruppo Bancario UNICREDIT, in persona dell'Avv. MARIA FELICIA VINCELLI, nella qualità di Quadro Direttivo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 28, presso lo studio dell'avvocato MARCO NICOLSI, rappresentata e difesa dagli avvocati TITO MONTEROSSO, UGO MONTEROSSO, DANIELE SANTANGELO giusta procura speciale del Dott. Notaio CARLO PENNAZZI CATALANI in VELLETRI 24/10/2014, REP. n. 66755;

2014

2252

- **ricorrente** -

contro

PALMERI ORAZIO PLMRZO32D24F055C, SCERRA NUNZIATA
SCRNZT47E65C351F, PALMERI SALVATORE PLMSVT73T25C351M,
ITALFONDIARIO SPA 00880671003, STRACHOVA GABRIELA,
BANCA NAZIONALE LAVORO , UNICREDIT SPA (quale società
incorporante la BANCA DI ROMA SPA), UNICREDIT SPA
(quale società incorporante CAPITALIA SPA), BUTTERFLY
INVESTMENT CORPORATION LIMITED, AUGURSHIP 33 LIMITED;

- **intimati** -

Nonché da:

PALMERI ORAZIO PLMRZO32D24F055C, SCERRA NUNZIATA
SCRNZT47E65C351F, PALMERI SALVATORE PLMSVT73T25C351M,
considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall'avvocato VINCENZO GUELI giusta procura
speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

- **ricorrenti incidentali** -

contro

ITALFONDIARIO SPA 00880671003, incorporante CASTELLO
GESTIONE CREDITI SRL, nella sua qualità di
procuratore di CASTELLO FINANCE SRL, in persona del
Dott. MICHELE BERTONI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio
dell'avvocato ELIO LUDINI, rappresentata e difesa



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dall'avvocato ALDO BONGIARDO giusta procura speciale del Dott. Notaio ALESSANDRO CABIZZA in MILANO 5/10/2011, REP. n. 161320 in calce al controricorso e ricorso incidentale dep. 26/10/2011;

**- controricorrente all'incidentale -
nonchè contro**

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, STRACHOVA GABRIELA, AUGURSHIP 33 LIMITED, BUTTERFLY INVESTMENT CORPORATION LIMITED, BANCA NAZIONALE LAVORO, UNICREDIT SPA (quale società incorporante la BANCA DI ROMA SPA), UNICREDIT SPA (quale società incorporante CAPITALIA SPA);

- intimati -

Nonché da:

ITALFONDIARIO SPA 00880671003, incorporante CASTELLO GESTIONE CREDITI SRL, nella sua qualità di procuratore di CASTELLO FINANCE SRL, in persona del Dott. MICHELE BERTONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO BONGIARDO giusta procura speciale del Dott. Notaio ALESSANDRO CABIZZA in MILANO 5/10/2011, REP. n. 161320;

**- ricorrente incidentale -
contro**

PALMERI ORAZIO PLMRZO32D24F055C, SCERRA NUNZIATA

SCRNZT47E65C351F, PALMERI SALVATORE PLMSVT73T25C351M,
considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall'avvocato VINCENZO GUELI giusta procura
speciale in calce al controricorso;

**- controricorrenti all'incidentale -
nonchè contro**

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, BANCA NAZIONALE
LAVORO, STRACHOVA GABRIELA, AUGURSHIP 33 LIMITED ,
BUTTERFLY INVESTMENT CORPORATION LIMITED, UNICREDIT
SPA (quale società incorporante la BANCA DI ROMA
SPA), UNICREDIT SPA (quale società incorporante
CAPITALIA SPA);

- intimati -

avverso la sentenza n. 556/2010 della CORTE D'APPELLO
di CATANIA, depositata il 04/06/2010, R.G.N.
1803/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato MARCO NICOLOSI;


udito l'Avvocato PAOLO FARESE per delega;

udito l'Avvocato ELIO LUDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso



principale e del primo motivo del ricorso incidentale
dell'Italfondario, inammissibilità o rigetto del
ricorso incidentale condizionato Palmieri;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Handwritten signature or initials, possibly in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping strokes.

I FATTI

Nel gennaio del 1996 il Banco di Sicilia convenne dinanzi al Tribunale di Catania i coniugi Orazio Palmeri e Nunziata Scerra insieme a Roberto e Salvatore Palmeri e alla società di diritto britannico *Augurship 33 Limited*.

Espose l'attrice:

- Che i coniugi Palmeri erano suoi debitori, nella qualità di fideiussori della s.p.a. Siciliscandia, della somma di L. 262.093.568 oltre interessi e capitalizzazione trimestrale, nonché di ulteriori L. 990.152.000 quale sorta capitale per lo sconto di 148 effetti cambiari rimasti insoluti;
- Che, con rogito del 27.5.1994, Orazio Palmeri aveva conferito alla società *Augurship Lt.*, a liberazione del relativo capitale sociale rappresentato da 550.000 mila azioni del valore nominale di L. 1000 ciascuna, il diritto di nuda proprietà di una serie di immobili a lui appartenenti, riservandone a se (e alla moglie quanto alla sola villa sita in Mascalucia), il relativo usufrutto;
- Che i coniugi Palmeri avevano poco dopo costituito in fondo patrimoniale, con un primo rogito del 25.7.1994, il diritto di usufrutto della villa di Mascalucia, e con un secondo rogito del 26.9.1994, il medesimo diritto su di un appartamento sito in Giardini di Naxos;
- Che, con distinti contratti del 29.7.1994, Orazio Palmeri aveva poi concesso in locazione al figlio Roberto due degli immobili conferiti alla *Augurship* per la durata di dodici

anni a fronte di un corrispettivo - asseritamente pagato per l'intero - di 36 milioni di lire, e al figlio Salvatore altro immobile, parimenti oggetto del precedente conferimento, per la stessa durata, a fronte di corrispettivo - già pagato - di 18 milioni;

Tanto premesso, dovendosi tutti i predetti atti considerarsi simulati ovvero fraudolenti, l'istituto di credito chiese che ne fosse dichiarata la simulazione assoluta, ovvero la inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c.

In via subordinata, venne poi avanzata domanda di rescissione per lesione enorme dell'atto di conferimento sociale e delle due locazioni.

Con distinte comparse di intervento adesivo si costituirono il *Banco Ambrosiano Veneto* e la *Fiscar*, nelle rispettive qualità di creditori, delle somme di L. 328.407.500 e di L. 930.000.000.

Si costituirono altresì la *Banca nazionale del Lavoro*, creditrice nei confronti di Orazio Palmeri (quale fideiussore della *Siarm s.p.a.*) della somma di L. 159.960.626, la *Banca di Roma*, sua creditrice per la somma di L. 557.782.002, e lo stesso *Banco di Sicilia*, in qualità di creditore dei coniugi Palmeri (fideiussori della *Comi srl*) della ulteriore somma di L. 288.636.687 e di L. 138.573.088, saldi debitori di due distinti conti correnti, nonché di L. 981.385.167 per 137 cambiali scontate e rimaste insolute.

Al giudizio così instaurato venne riunito altro procedimento introdotto, sulla base dei medesimi presupposti di fatto, ancora dal *Banco di Sicilia* per sentir dichiarare la simulazione assoluta

ovvero sentir revocare l'atto pubblico del 7.6.1994 con il quale la Augurship aveva conferito alla società di diritto inglese *Butterfly Corporation Investment Limited*, a liberazione del capitale sociale rappresentato da 560.000 azioni del valore di 1000 lire cadauna, la nuda proprietà degli immobili ricevuta in conferimento un mese prima da Orazio Palmeri.

Il giudice di primo grado, respinta *in limine* l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice nazionale:

- respinse tutte le domande di simulazione, nonché quella di revoca ex art. 2901 c.c. del rogito del 7.6.1994, avente ad oggetto il conferimento dalla Augurship alla Butterfly;
- dichiarò la inefficacia nei confronti del Banco di Sicilia e del Banco Ambrosiano Veneto dell'atto pubblico di conferimento del 27.5.1994;
- dichiarò la inefficacia, nei confronti del Banco di Sicilia, del Banco Ambrosiano Veneto, del Banco di Roma e della Banca Nazionale del Lavoro, degli atti pubblici di costituzione del fondo patrimoniale del 25.7 e del 26.9 1994;
- dichiarò la inefficacia, nei confronti del Banco di Sicilia, del Banco Ambrosiano Veneto e del Banco di Roma, delle scritture private di locazione del 29.7.1994;
- dichiarò altresì - in accoglimento della riconvenzionale spiegata dai coniugi Palmeri - la domanda di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi convenzionali ultralegali.

La corte di appello di Catania, chiamata a pronunciarsi sulle impugnazioni *hinc et inde* proposte da tutte le parti, accertò e dichiarò la simulazione assoluta dei due contratti di locazione stipulati dal Palmeri con i due figli, confermando nel resto l'impugnata sentenza, ed escludendo in particolare, la natura simulata degli atti poc'anzi indicati.

Apparve alla Corte etnea "del tutto convincente", difatti, quanto alla invocata simulazione di quelle convenzioni negoziali, l'argomentazione adottata dal giudice di primo grado a sostegno della statuizione di rigetto, argomentazione costituita dal fatto che "la dedotta insussistenza dell'alienità dei contraenti e il ritenuto mantenimento della gestione effettiva dei beni" dovevano ritenersi esclusi "dalla circostanza che il trasferimento della titolarità dominicale degli immobili dal conferente Palmeri ad Augurship prima, e da quest'ultima società a Buterfly poi" era intervenuto **"in favore di soggetti dotati, ciascuno di personalità giuridica autonoma e ovviamente distinta dal rispettivo conferente"**.

Al folio 11 della motivazione della sentenza oggi impugnata si legge ancora, al riguardo, come ben potesse presumersi, "secondo nozioni di comune esperienza, che ciò corrispondeva alla reale intenzione delle parti dal momento che era interesse di Orazio Palmeri, fideiussore di società di capitale in stato di decozione economica, trasferire i beni ad altro soggetto, di cui lo stesso aveva sotto forme diverse il controllo, per impedire che gli stessi venissero acquisiti dal prossimo fallimento".

Non omette il giudice etneo di aggiungere che *"il conferimento della nuda proprietà dei cespiti ad opera del Palmeri"* (e cioè la nuda proprietà di immobili siti nella provincia catanese conferita ad una società di diritto inglese) *"trovava il suo corrispettivo nella liberazione del relativo capitale sociale, e la conferma dei suoi effetti giuridici sia nel successivo atto di conferimento del 7 giugno 1994 operato da Augurship in favore di Butterfly sia nella posteria vendita delle azioni Augurship da parte del Palmeri in favore di una terza società di diritto inglese, la Lanport Limited"*.

Non risultava poi, né era stato contestato, a giudizio della Corte territoriale, la incongruità tra il valore dei cespiti conferiti in nuda proprietà e il valore del capitale sociale, onde andava per ciò solo escluso *"il più tipico degli elementi presuntivi dell'accordo simulatorio, rectius la notevole sproporzione tra il bene in natura e il tantundem posto dalle parti in relazione sinallagmatica"*.

Non manca poi (f. 12 della motivazione) la ulteriore considerazione secondo la quale *"di nessun valore"* doveva considerarsi *"il rilievo che i conferiti diritti avrebbero mancato di recare alla società qualsivoglia utilità"*, e ciò *"fosse solo per la considerazione che il mero fatto avrebbe comunque consentito alla società di operare in adempimento dei dati scopi sociali"*.

In definitiva, a giudizio della corte siciliana *"l'intera operazione negoziale corrispondeva all'effettivo interesse del*

Palmeri di scindere la titolarità dominicale dei cespiti dai correlativi diritti reali di godimento, congelare i diritti di nuda proprietà in un soggetto terzo non aggredibile dai titolari dei diritti di credito garantiti, conservare l'amministrazione effettiva del patrimonio con lo strumento della riserva del diritto di usufrutto, vincolarne l'utilità agli interessi familiari come in ultimo assicurato a mezzo degli atti pubblici di costituzione del fondo patrimoniale rotati il 25 luglio e il 26 settembre 1994" che veniva definito "come l'ulteriore e definitivo strumento di dismissione effettiva del patrimonio all'esclusivo fine di sottrarlo alla garanzia patrimoniale".

Tanto premesso, all'accoglimento delle domande di revoca ex art. 2901 c.c. degli atti in parola la Corte di appello riterrà di ostacolo la rilevata inammissibilità tanto di quella introdotta dalla Italfondario s.p.a. (cessionaria di castello Finance a sua volta cessionaria del Banco Ambrosiano), poiché mai avanzata in primo grado, quanto di quella formulata dal Banco di Sicilia, contenuta nella sola comparsa conclusionale del 2.4.2010, poiché "a ben vedere, nessun motivo di gravame risultava interposto in seno all'atto di impugnazione principale in punto di statuito rigetto della domanda ex art. 2910 c.c. avverso l'atto pubblico di conferimento del 7.6.1994".

Per la cassazione della sinora descritta pronuncia di appello propone ricorso la Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (successore del banco di Sicilia) affidato a 4 motivi di censura illustrati da memoria.



Al ricorso principale aderisce, con ricorso incidentale sorretto da un motivo di censura (oltre a quello relativo alla disciplina delle spese di giudizio) illustrato da memoria, la s.p.a. Italfondario.a

Al ricorso incidentale resistono i coniugi Palmeri.

Questi ultimo, con Salvatore Palmeri, resistono altresì al ricorso principale con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale (cui resiste con controricorso Italfondario s.p.a.), anch'esso illustrato da memoria.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE


Il ricorso principale è pienamente fondato quanto ai suoi primi tre motivi, in relazione ad essi va accolto.

All'accoglimento del ricorso principale consegue l'assorbimento di quello incidentale proposto dalla Italfondario.

E' infondato, invece, il ricorso incidentale Palmeri-Sciarra.

Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1416 e 1417 c.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Lamenta parte ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso la natura simulata tanto dell'atto 27.5.1994 per notar Ramondelli - con il quale Orazio Palmeri ebbe fittiziamente a trasferire la nuda proprietà degli immobili descritti in narrativa alla Augurship 33 Limited, società avente sede in Londra - quanto del successivo atto del 7 .6.1994 - con il



quale la stessa Augurship conferì i medesimi diritti di nuda proprietà alla Butterfly Investment Corporation -.

Con il secondo motivo, si denuncia, sotto altro profilo, la medesima violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1416 e 1417 c.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., e il medesimo vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte distrettuale non avrebbe considerato il risultato ottenuto dal Palmeri attraverso il suo complesso e doloso comportamento, con il quale, attraverso i molteplici negozi giuridici posti in essere, si è reso inaggregabile e impossidente, pur restando di fatto unico ed esclusivo proprietario degli immobili trasferiti alle società estere, senza alcun vantaggio economico immediato da parte della società Augurship e Butterfly, poiché la simulazione di detti atti di conferimento in società estere emergeva chiaramente anche dalla incongruità del valore del capitale sociale di L. 550 milioni rappresentato da 550.000 mila azioni del valore di 1000 lire cadauna rispetto all'effettivo valore degli immobili conferiti, che risulta pari a L. 4 miliardi.

I motivi sono fondati.

Gravemente viziato sotto il profilo logico - e conseguentemente destituita di giuridico fondamento - appare la premessa da cui muove l'intero impianto argomentativo adottato dal giudice territoriale (premesse al cospetto della quale parte ricorrente si dichiara "veramente perplessa" al f. 28 dell'odierno atto di impugnazione), secondo la quale la insussistenza della alienità



dei contraenti e il ritenuto mantenimento della gestione effettiva dei beni sarebbero stati esclusi dalla circostanza che il trasferimento della proprietà dominicale degli immobili dal Palmeri alla Augurship e da quest'ultima alla Butterfly era intervenuto in favore di soggetti dotati ciascuno di personalità giuridica autonoma e ovviamente distinta dal rispettivo conferente.

Il giudice territoriale, al di là della involutezza delle affermazioni adottate, omette del tutto di considerare:

- 1) che nell'arco di un mese, Orazio Palmeri e la moglie procedono alla stipula di atti con i quali ci si spoglia dell'intero patrimonio immobiliare, una molteplicità di atti che investono ciascuno una pluralità di beni compiuti in un brevissimo arco temporale che rendono Orazio Palmeri sostanzialmente impossidente verso i suoi creditori, in essi ricomprese le locazioni ai figli (ritenute queste simulate dalla Corte territoriale);
- 2) che tali operazioni sono temporalmente collegate alla insolvenza dapprima della Sicilscandia, poi delle altre società garantite con fideiussioni dal Palmeri;
- 3) che tali atti vengono redatti in Roma, pur essendo le beneficiarie società di diritto inglese;
- 4) che non viene in alcun modo esaminata (*manebat in alta mente reposita*) la decisiva circostanza dell'interesse e dell'utilità di due società di diritto inglese ad acquisire la titolarità **della sola nuda proprietà** di una serie immobili

siti in Catania e provincia, atteso che il diritto trasferito non era idoneo alla produzione di alcuna forma di reddito e viceversa importava l'assunzione di oneri economici non indifferenti, quali quelli relativi al pagamento delle imposte e delle opere di manutenzione straordinaria, da adempiere in un Paese straniero;

- 5) che **l'unico titolare delle azioni della Augurship 33 Limited era Orazio Palmeri**, onde il palese intento del debitore, volto alla creazione di uno schermo societario soltanto fittizio, costituiva, nella specie, ben più che una semplice *praesumptio hominis* (come tale, peraltro, già sufficiente per addivenire ad una inevitabile declaratoria di simulazione dell'intero e complesso procedimento negoziale collegato ad atti plurimi, ideato dal Palmeri per sottrarsi ai suoi obblighi debitori verso le banche);
- 6) che altrettanto privo di causa e di significato appariva il successivo trasferimento dei medesimi diritti di nuda proprietà alla società Butterfly (la cui significativa denominazione pareva evocare già di per se l'intento simulatamente fraudolento di definitiva volatilizzazione delle ragioni di credito degli istituti precedenti);
- 7) che, in particolare, dalla ricostruzione della specifiche vicende societarie di cui ebbe a rendersi protagonista l'odierno resistente, emerge come: a) Orazio Palmeri divenga, con l'atto 27.5.1994, l'unico titolare delle 550.000 azioni della Augurship cui egli contestualmente conferisce la nuda

proprietà degli immobili; b) gli immobili ceduti in nuda proprietà alla Augurship restino, in realtà, nella materiale titolarità del Palmeri, pur se non più in proprio ma nella veste di unico azionista della Augurship; c) la Augurship, società ad azionista unico (il Palmeri), divenga a sua volta, nel giro di un mese, azionista unica della Butterfly e unica titolare del capitale sociale Butterfly; d) la complessa architettura societaria ideata all'estero al fine di sottrarre i propri beni ai creditori attraverso fittizie operazioni immobiliari andava più attentamente esaminata alla luce della doppia, inequivoca realtà dell'attuale permanenza della titolarità dei beni immobili in capo al Palmeri (titolarità che non conobbe alcuna soluzione di continuità) e della assoluta incongruità dell'oggetto dei conferimenti sociali rispetto alla natura e alla sede delle società stesse.

8) Che nell'ambito, di tale, complesso procedimento negoziale composto da plurimi atti tra loro collegati andava collocata e valutata la costituzione dei fondi patrimoniali, rogati rispettivamente il 25.7.1994 e il 26.9.1994, e relativi ad altri immobili di proprietà dei coniugi Palmeri.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., 1284 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia per avere la Corte di appello confermato la sentenza del Tribunale di Catania nel capo afferente la invalidità delle

clausole di predeterminazione in cifra degli interessi convenzionali sulle scoperture su conto corrente convenute nella lettera-contratto del c/c 410.1023.35.

Il motivo è fondato.

Con la lettera de qua, difatti, l'istituto di credito ha a suo tempo indicato, in forma scritta (ex art. 1284 comma 3 c.c.) e con specifica indicazione numerica del tasso di interesse debitorio, la relativa cifra, senza operare alcun rinvio alle "condizioni usualmente praticate sulla piazza" - rinvio che invece, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, avrebbe reso radicalmente nulla la relativa pattuizione.

L'indicazione numerica, in forma scritta, del tasso da praticare rende quest'ultimo predeterminato e dunque validamente applicato (Cass. n. 10 del 2000, in motivazione).

Deve essere invece respinto **il quarto motivo di ricorso**, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 1282, 1283, 1284 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia per avere la Corte di appello di Catania confermato la sentenza del tribunale per il capo afferente alla ritenuta nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale e di interessi convenzionali in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi debitori, atteso che il giudice territoriale ha fatto corretta applicazione di un principio di diritto ampiamente consolidato presso questa Corte regolatrice in *subiecta materia* (per tutte, Cass. 2374/1999).

Sono assorbiti il quinto motivo del ricorso principale, afferente alle spese di giudizio, e il motivo di ricorso incidentale Italfondionario.

Palesamente infondato risulta, infine, **il motivo del ricorso incidentale Palmeri**, che denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui ha dichiarato la simulazione assoluta dei due contratti di locazione stipulati dal Palmeri con i due figli, contratti la cui fittizietà - segnatamente con riguardo alla totale omissione del pagamento del canone, pattuito in misura forfettaria per la durata dodecennale della locazione - risulta convincentemente rilevata dalla Corte catanese con motivazione che, scevra da vizi logico-giuridici, si sottrae alle censure mosse *in parte qua* alla sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, in tale accoglimento assorbito il ricorso incidentale Italfondionario, rigetta il quarto motivo, rigetta il ricorso incidentale Palmeri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, li 5.11.2014